



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Documento

La *moratoria leasing* ex L. 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario

16 febbraio 2011





Con il contributo della
Commissione “Norme e principi contabili”

Presidente

Gianfranco Capodaglio

Componenti

*Guglielmo Antonacci
Pier Giorgio Bedogni
Luigi Borrè
Ubaldo Cacciamani
Ciro Rodolfo Di Carluccio
Elisa Ferrari
Raffaele Fiume
Alberto Lang
Massimo Levrino
Raffaele Mazzeo
Franco Zanovello*

Esperti

*Matteo Pozzoli
Elisa Sartori
Elisa Menicucci
Valerio Luciani*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

Principi contabili e sistemi di controllo e revisione

Luciano Berzè
Flavio Dezzani
Paolo Moretti



Indice

1. Premessa e finalità del documento

Parte I – Ambito di applicazione e ammissibilità

2. Inquadramento normativo

3. Ambito di applicazione della moratoria

4. Requisiti soggettivi

5. Condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie alla moratoria

6. Gli effetti della moratoria

Parte II – Aspetti contabili e di bilancio

7. La disciplina contabile del leasing finanziario secondo i Principi contabili nazionali

8. La contabilizzazione degli effetti della moratoria

8.1 Aspetti preliminari

8.2. Le possibili soluzioni di rappresentazione in bilancio

8.3. Il trattamento contabile di riferimento e connesse problematiche applicative

Esempio illustrativo



1. Premessa e finalità del documento

L'allungamento dei tempi di incasso dei crediti e il rallentamento nell'erogazione del credito da parte delle banche, originati principalmente dalla grave crisi economica ancora in atto, hanno creato delle inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese italiane.

In data 3 agosto 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e gli altri rappresentanti delle associazioni imprenditoriali hanno siglato un accordo (Avviso comune) secondo il quale gli istituti di credito si impegnano a garantire, tramite l'adozione di alcuni provvedimenti di natura straordinaria, un efficace sostegno alle piccole e medie imprese che, a seguito dell'attuale congiuntura sfavorevole, presentano temporanee difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria per la realizzazione degli obiettivi aziendali pur mantenendo adeguate prospettive reddituali.

La convenzione prevede il "congelamento" per un periodo di tempo limitato (sei mesi o un anno) del pagamento delle quote capitale di determinate tipologie di finanziamenti a medio lungo termine (mutui passivi, operazioni di locazione finanziaria) nonché l'allungamento delle scadenze del credito a breve termine (anticipi su fatture, factoring pro-solvendo).

Il Documento, dopo aver delineato i punti principali dell'Avviso comune e delle correlate circolari emanate dall'ABI, prende in esame gli effetti contabili relativi alla sospensione del pagamento delle quote capitale implicite nei canoni di leasing finanziario.

Suddetta tematica assume particolare rilievo ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio poiché la *moratoria leasing* comporta, a fronte di maggiori oneri a carico del locatario, un allungamento della vita del contratto con la conseguente postergazione dell'esercizio dell'opzione di riscatto. Ne deriva la necessità di determinare in modo corretto l'importo dei canoni di leasing da imputare in conto economico lungo la durata residua del finanziamento. Il Documento espone le principali soluzioni suggerite dalla dottrina e dalla prassi professionale al riguardo per poi indicare l'impostazione contabile ritenuta preferibile sulla base della vigente disciplina codicistica del bilancio.

Si precisa che l'analisi è limitata alla sola impresa utilizzatrice *non IAS* nell'ipotesi che la sospensione del pagamento delle quote capitale venga concessa in piena conformità al disposto dell'Avviso comune e delle indicazioni fornite dall'ABI.



Parte I – Ambito di applicazione e ammissibilità

2. Inquadramento normativo

La crisi del sistema finanziario non ha risparmiato le imprese italiane di piccole e medie dimensioni che, in particolare, hanno subito forti limitazioni nell'erogazione del credito da parte del sistema bancario.

La predetta contingenza ha creato inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, generando difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti.

Al fine di sostenere le PMI in difficoltà finanziarie, l'art. 5, co. 3-*quater*, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cosiddetta "Manovra estiva 2009", convertita dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), ha autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze a stipulare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 78/2009, un'apposita convenzione con l'ABI le altre associazioni interessate per favorire l'adesione degli Istituti di credito a procedure destinate all'attenuazione degli oneri finanziari gravanti sulle PMI.

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione, il 3 agosto 2009 – data di conversione in legge del decreto n. 78/2009 – il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un *Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio*.

L'accordo si propone di *"favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle Pmi con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, la liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili"*.

Giova precisare che si tratta di un protocollo d'intesa non vincolante, ossia di una convenzione alla quale l'adesione da parte delle banche è solo volontaria.

Successivamente alla stipula della convenzione, l'Avviso comune è stato oggetto di modifiche e integrazioni da parte dei soggetti firmatari¹. In tale contesto, l'ABI ha emesso alcune circolari volte a fornire importanti indicazioni per quanto concerne:

- (a) le revisioni apportate al testo originario;
- (b) le modalità operative di richiesta di ammissione alla moratoria;

¹ Le modifiche e le integrazioni saranno richiamate nei successivi paragrafi.



(c) la gestione della moratoria da parte degli istituti di credito con particolare riferimento all'ambito di applicazione dell'Avviso comune e ai requisiti di ammissibilità.

3. Ambito di applicazione della moratoria

Il punto n. 2 dell'Avviso comune prevede tre specifiche misure in favore delle piccole e medie imprese²:

- 1) la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo³;
- 2) la sospensione di 12 mesi, ovvero per 6 mesi, del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing finanziario, rispettivamente, immobiliare e mobiliare⁴;
- 3) l'allungamento a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie sui crediti;

Le banche firmatarie dell'accordo si impegnano, inoltre, a concedere appositi finanziamenti per le PMI che intendono procedere al rafforzamento patrimoniale⁵.

Occorre premettere, anche in virtù delle scelte contabili argomentate nel documento, che la sospensione del finanziamento è stata principalmente pensata per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo.

Relativamente ai contratti di leasing, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Avviso comune le operazioni di leasing operativo nonché le operazioni di locazione che non rientrano nell'attività di impresa e nella gestione aziendale⁶. In particolare, la logica sottesa all'esclusione delle operazioni di leasing operativo dall'ambito applicativo dell'Avviso comune va individuata sia nella finalità della moratoria, sia nelle caratteristiche sostanziali che contraddistinguono questa tipologia di contratto. Quanto al primo aspetto, dal punto di vista operativo, la moratoria è un'agevolazione di natura finanziaria che il Ministero ha voluto concedere alle PMI che mostrano tensioni di liquidità, per facilitare la ripresa di quelle in difficoltà a seguito della crisi congiunturale.

² I finanziamenti interessati dalla sospensione di cui ai punti 1) e 2), devono risultare in essere alla data della firma dell'Avviso e, dunque, alla data del 3 agosto 2009.

³ Per quanto riguarda i mutui, si precisa che la moratoria interessa i finanziamenti a medio-lungo termine e quindi finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ipotecari e non, compresi quelli agrari, regolati in base a un piano di ammortamento in essere al 3 agosto 2009.

⁴ Per leasing mobiliare si intende quello che ha ad oggetto beni tangibili come le automobili, motocicli, natanti e beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

⁵ Secondo quanto previsto dal punto 7 dell'Avviso comune, l'importo del finanziamento viene determinato per un importo pari a un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

⁶ L'ABI, nella Circolare del 23 ottobre 2009, indica, a titolo esemplificativo, come operazioni di locazione finanziaria escluse dall'applicabilità dell'Avviso comune quelle che hanno per oggetto natanti di riporto.



Quanto al secondo aspetto, nella prassi, il leasing operativo, come noto, non viene assimilato ad un finanziamento in quanto considerato come un ordinario contratto di locazione dove l'utilizzatore paga un canone al concedente, quale contropartita della concessione in godimento di un determinato bene, per un periodo di tempo solitamente breve.

In data 23 dicembre 2009, l'Avviso comune è stato integrato con l'inserimento di ulteriori misure che le banche possono assumere a vantaggio delle PMI in temporanea difficoltà finanziaria⁷:

1. Operazioni di allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione)⁸;
2. Operazioni di sospensione per dodici mesi dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali in essere alla predetta data del 23 dicembre 2009⁹;
3. Operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti con agevolazione pubblica¹⁰.

Si precisa, in ultimo, che il testo originario dell'Avviso comune fissava nel 30/06/2010 il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla moratoria. Successivamente:

- in data 15 giugno 2010, le parti firmatarie dell'accordo hanno deciso di prorogare la scadenza al 31/01/2011¹¹;
- in data 16 febbraio 2011, è stata deliberata una nuova proroga sino al 31/07/2011¹².

⁷ Per approfondimenti si rimanda alla Circolare ABI del 12 febbraio 2010.

⁸ Questa integrazione all'Avviso si è resa necessaria per garantire anche alle imprese agricole un adeguato sostegno finanziario in relazione alle proprie esposizioni a breve. Infatti, tale tipologia di imprese in genere non utilizzano per finanziarsi lo strumento delle anticipazioni su fatture, per le quali l'Avviso ha previsto la possibilità di allungamento a 270 giorni.

⁹ Tali finanziamenti devono avere la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. Ne consegue che sono esclusi dalla sospensione in parola i finanziamenti a medio e lungo termine assistiti dal rilascio di cambiali che hanno forma giuridica diversa dal mutuo, come, ad esempio, lo sconto cambiario.

¹⁰ Potranno essere oggetto di allungamento/sospensione i finanziamenti con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale a condizione che: a) "l'ente erogante l'agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l'ammissibilità" e che b) a seguito dell'operazione di sospensione/allungamento il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

¹¹ Per approfondimenti si rinvia alla Circolare ABI del 1° Luglio 2010.

¹² Il nuovo accordo, oltre alla proroga al 31/07/2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla moratoria, prevede tre ulteriori interventi a favore delle PMI: 1) allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine che hanno già beneficiato della sospensione del pagamento delle quote capitale prevista dall'Avviso comune del 03/08/2009; 2) possibilità di mettere a disposizione delle PMI strumenti di gestione del rischio relativamente ai finanziamenti per i quali viene consentito di chiedere un allungamento; 3) concessione di appositi finanziamenti per le imprese che procedono al rafforzamento patrimoniale. L'importo del prestito è determinato proporzionalmente al



4. Requisiti soggettivi

Con la Circolare del 23 ottobre 2009, l'ABI si è occupata preliminarmente di definire quali sono le imprese che possono essere ammesse alla moratoria. Gli interventi previsti dall'Avviso comune sono rivolti alle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria e cioè aventi i requisiti dimensionali indicati nell'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico, di recepimento della normativa comunitaria in materia.

Le PMI, secondo i parametri comunitari di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, pubblicata in GUUE, serie L, n. 124 del 20 maggio 2003¹³, sono le imprese che possiedono i seguenti requisiti dimensionali, entrambi verificati con riferimento all'ultimo bilancio civilistico approvato:

- 1) numero di dipendenti inferiore a 250;
- 2) fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro o, in alternativa, un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro.

La Commissione, nella propria Raccomandazione ha previsto, a questo fine, che la perdita della qualifica di PMI si verifica in caso di superamento, per un biennio, dei suddetti parametri.

La Circolare ABI del 23 ottobre 2009 ha chiarito inoltre che i limiti dimensionali devono essere valutati con riferimento alla singola impresa richiedente la moratoria, anche se appartenente ad un gruppo e perciò che il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa deve essere verificato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, esclusivamente in base al bilancio d'esercizio e non consolidato¹⁴.

capitale versato dai soci e non più sulla base di un multiplo come previsto nella versione originaria dell'Avviso Comune.

¹³ La suddetta Raccomandazione non individua esclusivamente le PMI, ma anche le piccole imprese e le microimprese. Le prime, sono quelle imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; le seconde rappresentano realtà aziendali con meno di 10 dipendenti ed un fatturato o un attivo di bilancio inferiore ai 2 milioni di Euro. Si ritiene che tali tipologie di imprese, stante la *ratio* dell'Avviso in questione, rientrino nell'ambito soggettivo di applicazione di esso.

¹⁴ Alla luce di quanto previsto nell'Avviso comune emerge che non rileva la forma giuridica dell'impresa e, in tal senso, non esistono limitazioni soggettive per l'accesso alla moratoria. Secondo l'ABI, perciò, rientrano, ai fini dell'applicazione dell'Avviso comune, nella definizione di impresa – in linea anche con un orientamento consolidato in giurisprudenza –, anche le associazioni, le fondazioni e gli enti morali, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica anche se secondaria o solo necessaria a quella istituzionale.



Le imprese richiedenti possono appartenere a qualsiasi comparto produttivo, purché abbiano una residenza in Italia o eventualmente all'estero ma, in quest'ultimo caso, con una stabile organizzazione nel territorio italiano.

Inoltre, con riguardo all'applicazione dell'Avviso comune alle imprese appartenenti ad un gruppo, dal momento che non vi sono preclusioni in merito all'attività svolta, si rileva che sono ammesse alla moratoria in esame anche le *holding*, intese come società immobiliari pure. A tale conclusione si giunge considerando, da un lato, che né lo stesso Avviso, né la normativa di riferimento contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico distinguono tra società a "monte" e imprese detenute da una *holding* e, dall'altro, che "tra i contenuti tipici dell'attività di quest'ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell'attività delle società operative".

5. Condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie alla moratoria

L'Avviso comune, al punto n. 3, prevede ulteriori condizioni essenziali - in aggiunta a quelle dimensionali - affinché una PMI possa essere ammessa alla moratoria.

Nello specifico, le imprese devono *"avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee. In particolare, sono ammissibili le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca «in bonis» e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni di cui la punto 2 non hanno posizioni classificate come «ristrutturate» o «in sofferenza» ovvero procedure esecutive in corso"*.

Quindi, per accedere all'iniziativa, le PMI – oltre a presentare l'apposita domanda – devono:

- avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.

Quanto al primo punto, l'accesso alla moratoria è ammesso solo per le PMI con "adequate prospettive economiche e di continuità aziendale", nonostante presentino difficoltà finanziarie temporanee.

Per "adequate prospettive economiche" si intende che l'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria in cui essa versa non compromette l'andamento reddituale



attuale e prospettico della gestione. Da questo punto di vista, un'analisi della redditività attuale e attesa ben potrebbe mostrare che la difficoltà finanziaria temporanea non pregiudica la sostenibilità del debito poiché sussistono valide prospettive economiche. A tal fine le imprese potrebbero redigere un *business plan* pluriennale, eventualmente accompagnato da un pertinente *budget* dell'esercizio successivo o da piani strategici, cosicché la verifica dell'esistenza di prospettive economiche possa essere supportata validamente dall'analisi di prospetti economico/finanziari previsionali.

La fruibilità della moratoria implica altresì la presenza nell'impresa richiedente di una situazione economica e finanziaria che provi la "continuità aziendale", vale a dire la presenza di una situazione non compromessa dalle difficoltà finanziarie temporanee.

È necessario verificare quali possono essere gli elementi, desumibili dal bilancio, idonei a comprovare la continuità aziendale, vale a dire quei fattori e quelle circostanze che possono assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'esistenza del requisito della continuità aziendale.

La verifica preliminare di tale requisito potrebbe quindi determinare l'esclusione di aziende, laddove sussistano situazioni in cui gli squilibri della gestione e le prospettive per gli esercizi futuri dell'impresa che chiede di aderire alla moratoria siano tali da far ritenere assente il presupposto della continuità aziendale.

Tale richiesta si dovrebbe basare su un giudizio sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa che per sua natura non è proprio oggettivo. Pertanto, si ritiene utile fare riferimento al Principio di revisione n. 570 per la verifica dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale.

A tal fine ci sembra ragionevole avvalerci precipuamente delle considerazioni contenute nel suddetto Principio, in base al quale l'indagine in merito all'esistenza o meno del presupposto della continuità aziendale deve essere effettuata indagando una serie di indicatori suddivisibili in: economico-finanziari, gestionali e residuali.

Gli indicatori economico-finanziari consentono di esaminare le prospettive di continuità aziendale fotografando lo stato economico, finanziario e patrimoniale aziendale di essa. In tale ambito si ritiene che gli indicatori sintomatici di una situazione di difficoltà economico-finanziaria possano identificarsi, a titolo esemplificativo, con: margini finanziari negativi; indipendenza finanziaria in peggioramento; impossibilità di saldo dei debiti e di incasso dei crediti; finanziamenti in scadenza per i quali non sussistono prospettive di rinnovo o di estinzione; difficoltà nell'ottenimento di nuovi finanziamenti; rischio che le banche possano decidere di non erogare più finanziamenti



all'impresa; evidenza di una situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; rilievo dell'esistenza di finanziamenti di prossima scadenza senza che ci sia possibilità di rimborso; margine di tesoreria squilibrato con erogazione di finanziamenti a breve destinati alla copertura di attività di investimento; bilanci storici e prospettici che mostrano *cash flow* negativi; incapacità di saldare i debiti in scadenza; consistenti perdite e correlati indici economico-finanziari negativi; mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi.

Gli indicatori gestionali, diversamente, attengono a fatti particolari che lasciano supporre dubbi sulla continuità aziendale. Si pensi ad esempio alle dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo o del collegio sindacale, il venir meno del personale dirigenziale e non senza che sia garantita una loro adeguata sostituzione, la perdita di rilevanti quote di mercato; il rischio di perdere un cliente strategico o mercati per l'impresa ritenuti fondamentali; il rischio di perdere il diritto di sfruttamento di una licenza.

A questi si aggiungono altri indicatori residuali che potrebbero riguardare modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa oppure evidenziare l'esistenza di contenziosi la cui eventuale soccombenza potrebbe comportare esborsi non sopportabili dall'impresa. Rilevanti sono anche le evidenze di capitale al di sotto dei limiti legali o di non conformità ad altre norme di legge.

Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, la banca si riserva di verificare se l'impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste nell'Avviso comune ed in particolare che l'impresa:

- alla data del 30 settembre 2008 avesse con la banca esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentasse posizioni che possono essere definite scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, in incaglio, ristrutturate o in sofferenza o procedure esecutive in corso;
- alla data della presentazione della domanda abbia solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non presenti ritardati pagamenti; oppure che alla predetta data non abbia nei confronti della banca posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza". Ciò significa, in altri termini, che la PMI non deve presentare ritardi nei pagamenti oppure alla stessa data non deve avere posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza. Il punto n. 4 precisa che le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni.



I requisiti richiesti all'impresa alla data del 30 settembre (posizioni classificate dalla banca esclusivamente come "*in bonis*") sono più stringenti rispetto agli ulteriori requisiti che devono essere soddisfatti alla data di presentazione della richiesta (non avere cioè posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza").

In relazione al disposto di cui al Punto 4 dell'Avviso, nella parte in cui si precisa che le rate di finanziamenti a medio e lungo termine devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) "da non più di 180 giorni" alla data di presentazione della domanda, emerge che possono essere sospesi quei finanziamenti per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di "incaglio" per posizioni scadute/sconfinanti da non più di 180 giorni, con esclusione però in ogni caso delle posizioni "scadute/sconfinanti" oltre 180 giorni, vale a dire con ritardi nei pagamenti superiori a questo periodo.

6. Gli effetti della moratoria

Con riguardo al leasing finanziario, la moratoria trasla temporalmente in avanti di 6 o 12 mesi il piano di ammortamento originario, facendo emergere le rate sospese dopo la scadenza dell'ultima rata originaria. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di leasing determina lo slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello per cui è stata concessa la sospensione. Durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione. Sarà altresì coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto. Dal punto di vista contabile, il prolungamento della durata del contratto di leasing determina l'incremento dell'impegno che l'impresa si è assunta nei confronti della società di leasing; infatti, la PMI, da un lato, si trova a posticipare il pagamento delle quote capitale che sono state sospese con la moratoria, ma, dall'altro, si trova a corrispondere gli interessi passivi che maturano sul debito residuo per tutto il periodo di sospensione.

La moratoria, in particolare, non varia la qualità e le caratteristiche del finanziamento, né può comportare un aumento dei tassi o l'applicazione di spese o commissioni di istruttoria o la richiesta di ulteriori garanzie rispetto a quelle già ottenute. Resta comunque per la banca la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali spese vive sostenute nei confronti di terzi, di cui venga data adeguata evidenza.



La moratoria dei debiti è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito, nel senso che essa non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di sospensione o allungamento nonché delle altre esposizioni eventualmente in essere nei confronti della banca. In sostanza, salvo che non intervengano elementi e circostanze obiettive nuove che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione durante il periodo di sospensione (o dell'allungamento del termine di scadenza), le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti e *in bonis* devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione.

La sospensione dei debiti, coerentemente con la *ratio* dell'Avviso comune e, quindi, con l'obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà finanziarie, non deve comportare per l'impresa beneficiaria: oneri ulteriori in termini di commissioni e spese di istruttoria; richieste di garanzie aggiuntive; modifica delle condizioni contrattuali originariamente previste.



Parte II – Aspetti contabili e di bilancio

7. La disciplina contabile del leasing finanziario secondo i Principi contabili nazionali

Al fine di una più chiara trattazione delle problematiche contabili relative alla sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, si ritiene doveroso un richiamo alle modalità di contabilizzazione di tale tipologia contrattuale nella prassi contabile italiana.

La contabilizzazione della moratoria dei canoni di *leasing* nel bilancio delle imprese che applicano i Principi contabili nazionali deve, infatti, essere esaminata alla luce della pertinente rappresentazione contabile del leasing.

Il leasing è, come noto, un contratto mediante il quale un'impresa prende in locazione dei beni mobili o immobili dietro pagamento di un determinato compenso periodico e con la possibilità di riscattare il bene al termine della locazione in base ad un prezzo di riscatto fissato sin dal momento della stipulazione del contratto.

Il contratto di leasing si distingue in leasing operativo e leasing finanziario: il primo è assimilabile ad un contratto di noleggio, il secondo rappresenta di fatto una forma di finanziamento per l'impresa.

Nello specifico, il leasing finanziario è un contratto con il quale il locatore concede in locazione al conduttore un bene strumentale per un periodo predeterminato, al termine del quale il locatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a fronte di un corrispettivo prestabilito nel contratto stesso.

Si deve considerare che i Principi contabili nazionali, a differenza di quanto previsto dallo IAS 17, dispongono che la presenza dell'opzione finale di acquisto è condizione imprescindibile per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario¹⁵. Determinando di fatto il trasferimento al conduttore di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene, il contratto di locazione finanziaria può, nella sostanza, essere qualificato come un finanziamento, che consente al conduttore di pagare in modo dilazionato i beni d'investimento in cui entra immediatamente in possesso.

Esso è contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in quanto intervengono tre soggetti:

(i) il locatore che svolge l'attività di intermediario finanziario, ossia colui che acquista il bene dal

¹⁵ Si veda: OIC, *OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, § 2; OIC, *OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, Appendice 2.



fornitore e lo concede in leasing all'utilizzatore; (ii) l'utilizzatore o locatario che utilizza il bene; (iii) il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale che sarà utilizzato dall'utilizzatore.

Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione di acquisto.

Il leasing operativo (o *renting*), diversamente, non comporta trasferimenti dei rischi a carico del conduttore né contempla la previsione dell'opzione di riscatto.

Contabilmente, la prassi italiana ampiamente prevalente prevede la rilevazione del leasing in base al metodo patrimoniale che comporta l'iscrizione dei canoni di leasing (senza distinzione tra quota capitale e quota interessi) nel conto economico sulla base del principio della competenza economica.

Più precisamente, con il metodo patrimoniale l'utilizzatore iscrive nel conto economico i canoni di leasing come costi per il godimento di beni di terzi, secondo la competenza dell'esercizio e rileva nei conti d'ordine i canoni che devono ancora scadere. All'atto del riscatto, l'utilizzatore iscrive nello stato patrimoniale il bene, che successivamente sarà ammortizzato come bene usato.

Si osservi che le società che "affittano" beni in operazioni di locazione finanziaria sono in linea generale tenute all'applicazione degli IAS/IFRS. Le società locatrici devono, perciò, eliminare – in conformità alle disposizioni contenute nel già menzionato IAS 17 – il bene dato in uso. L'eliminazione del bene dal bilancio delle società locatrici e la non iscrizione dello stesso nel bilancio delle società locatarie comporta la mancata rilevazione del bene in oggetto sino al riscatto (ossia all'acquisizione formale) eventualmente esercitato dalla società locataria.

Per quanto attiene la predisposizione della nota integrativa, il locatario deve inserire in quest'ultima un'informativa specifica.

Il metodo patrimoniale di rilevazione delle operazioni di leasing finanziario si fonda sulla considerazione che la proprietà del bene concesso in leasing rimane in capo alla società concedente in una logica di contabilizzazione fondata sui profili formali dei termini contrattuali¹⁶; alla scadenza del contratto, se il locatario esercita l'opzione finale di acquisto, il bene è iscritto, al valore del riscatto, nel bilancio del locatario che potrà iniziare a calcolare su di esso le quote di ammortamento. La tematica è trattata, a livello di prassi contabile, dal Principio contabile OIC 16, dal quale emerge che il passaggio di proprietà (espressivo altresì del trasferimento dei rischi e dei

¹⁶ Si veda. OIC, *OIC 16, Le immobilizzazioni materiali*, § A.II).



benefici connessi all'utilizzo) sia elemento imprescindibile per l'iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni materiali. Questa norma, pertanto, implica la non possibilità di iscrizione nello stato patrimoniale dei beni in leasing, fino a quando non si verifica il riscatto.

Tuttavia, è da notare che l'applicazione del "principio" della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato imporrebbe di contabilizzare i beni ricevuti in *leasing* con il metodo finanziario, in base al quale il bene in *leasing* viene iscritto nello stato patrimoniale del locatario a fronte di un debito di finanziamento verso la società di leasing. Per tali ragioni, il legislatore della riforma organica del diritto societario, pur mantenendo l'uso del metodo patrimoniale ha richiesto al locatario di fornire specifiche informazioni in nota integrativa¹⁷, volte a far emergere gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale che si sarebbero manifestati qualora l'operazione fosse stata contabilizzata applicando il metodo finanziario, più rispondente all'applicazione del principio della funzione dell'elemento economico dell'attivo e del passivo considerato¹⁸.

8. La contabilizzazione degli effetti della moratoria

8.1 Aspetti preliminari

L'adesione da parte delle PMI alla moratoria bancaria ha comportato, inevitabilmente, degli effetti anche sul piano della rappresentazione in bilancio.

È bene precisare che la concessione di una moratoria non comporta l'obbligo di aderire alle disposizioni dell'Avviso comune. Le società finanziarie e gli istituti di credito possono infatti concedere delle agevolazioni ai propri clienti secondo modalità diverse rispetto a quelle previste dall'Accordo tra l'ABI e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riguardo le operazioni di leasing finanziario è possibile, ad esempio, che venga sospeso il pagamento dell'intero canone di leasing (non solo la quota capitale); in tal caso l'impresa non dovrebbe corrispondere alcun ammontare al locatore durante il periodo di sospensione.

¹⁷ Cfr. art. 2427, n. 22, c.c.. Si veda inoltre l'Appendice 2 del Principio contabile OIC 12.

¹⁸ Con tale metodo, come previsto anche dal Principio contabile IAS 17 Leasing il bene in locazione è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale del locatario e non del locatore. Di conseguenza le quote di ammortamento sono addebitate nel conto economico del locatario che rileva nel passivo dello stato patrimoniale il debito per la quota capitale di canoni ancora dovuti e nel conto economico gli oneri finanziari per la quota interessi e gli oneri accessori corrisposti di competenza dell'esercizio. Il locatore, invece, iscrive nell'attivo dello stato patrimoniale il credito per la parte relativa alla quota capitale dei canoni da percepire e nel conto economico la parte dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio relativa alla quota interessi maturata, comprensiva degli oneri accessori.



Nel prosieguo del documento, come già accennato nel paragrafo introduttivo, le problematiche contabili della moratoria leasing saranno affrontate nella sola ipotesi di piena adesione da parte degli intermediari finanziari alle disposizioni contenute nell'Avviso comune.

8.2. Le possibili soluzioni di rappresentazione in bilancio

Il presente sottoparagrafo intende proporre delle indicazioni che aiutino gli operatori nell'individuazione della soluzione operativa ottimale alla luce anche delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali.

Al tal fine, è opportuno rammentare che le agevolazioni contenute nell'Avviso comune hanno come riferimento principale la sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi. Tale operazione non comporta particolari problematiche dal punto di vista della rappresentazione contabile, poiché la sospensione dei pagamenti inerenti all'ottenimento di un finanziamento bancario genera esclusivamente un ritardo nel regolamento degli stessi.

La moratoria leasing intende, al contrario, sospendere un finanziamento a cui è correlato l'utilizzo di uno specifico bene che, come detto, al pari della pertinente obbligazione non compare nello stato patrimoniale del locatario.

Inoltre, sembra utile richiamare alcune precisazioni contenute nella già menzionata Circolare ABI del 23 ottobre 2009.

In particolare:

- durante il periodo di "sospensione" del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing sono pari esclusivamente agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della "sospensione";
- l'esercizio dell'opzione di riscatto è coerentemente postergato;
- le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione:
 - o non mutano nella loro consistenza per effetto dell'adesione alla moratoria;
 - o non sono "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiscono le quote capitale che l'utilizzatore deve rimborsare al termine del periodo di sospensione.

Come richiamato nel paragrafo precedente, i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e dei Principi contabili nazionali contabilizzano il leasing finanziario



secondo il metodo patrimoniale, salvo inserire in nota integrativa una serie di informazioni richieste dall'art. 2427 n. 22) del codice civile.

Nel periodo di sospensione dal pagamento della quota capitale, il bene continua ad essere utilizzato dal locatario che si trova a corrispondere un ammontare superiore di canoni di leasing rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria a fronte di un allungamento della durata del contratto di leasing originario e, quindi, di una traslazione della scadenza in cui esercitare il riscatto. Il maggior importo di canoni corrisposti al locatore è pari alla somma degli interessi pagati durante il periodo di sospensione.

Di seguito sono illustrate le principali soluzioni di rappresentazione contabile sviluppate dalla dottrina e dalla prassi in merito alla sospensione per 6 mesi (locazione mobiliare) ovvero per 12 mesi (locazione immobiliare) del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario:

- *Sospensione intesa come fatto meramente finanziario.* Il costo per godimento di beni di terzi (comprensivo dei canoni di leasing e dell'eventuale maxi-canone iniziale) iscritto in conto economico non subisce alcuna variazione sino al termine originario del contratto. La differenza tra gli importi che sarebbero stati dovuti nel periodo di sospensione nel caso in cui l'impresa non avesse richiesto la moratoria e quelli effettivamente corrisposti nel medesimo lasso temporale a seguito dell'adesione alla moratoria figura tra le passività dello stato patrimoniale. Adottando la soluzione proposta, l'ammontare dei canoni versati nel periodo di moratoria è un costo di competenza del periodo di prolungamento del contratto.
- *Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico.* Considera la sospensione del pagamento della quota capitale come un evento che ha effetto sia sul piano finanziario che sul piano economico. L'impresa ridetermina, a fronte dell'allungamento del contratto, i costi di competenza dell'esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di leasing ancora dovuti, degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell'eventuale maxi-canone iniziale residuo.
- *Sospensione come interruzione del contratto originario.* La sospensione del pagamento delle quote capitale comporta contestualmente anche una sospensione delle relative quote di canone a partire dal momento in cui l'impresa aderisce alla moratoria. In tale



periodo, l'impresa iscrive in conto economico esclusivamente gli interessi addebitati in base a quanto stabilito dall'Avviso comune, prediligendo di fatto la competenza finanziaria a quella economica. Al termine del periodo di sospensione, i costi relativi al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di leasing e della quota parte dell'eventuale maxicanone iniziale, seguono il medesimo piano di ripartizione originariamente previsto, ma differito al termine della moratoria.

8.3. Il trattamento contabile di riferimento e connesse problematiche applicative

Ai nostri fini, è necessario ricordare che il legislatore della riforma organica del diritto societario ha optato per contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria nei prospetti quantitativi del bilancio con il cosiddetto metodo patrimoniale (si veda §7).

Conformemente a quanto sopra riportato, le imprese iscrivono in conto economico i costi connessi al regolamento del contratto di locazione di riferimento, indipendentemente dalla durata della vita utile economica del bene.

Nella fattispecie specifica, mutando le condizioni contrattuali, è corretto rimodulare contestualmente la ripartizione dei pertinenti costi complessivi lungo il nuovo periodo di durata del contratto a partire dalla data di adesione alla moratoria.

La soluzione ritenuta preferibile è, quindi, quella denominata come "Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico". Tale soluzione consente, tra le altre cose, di rispecchiare il contributo del bene sottostante all'attività aziendale.

Le altre soluzioni sembrano essere in contrasto con il criterio del pro-rata temporis, alla base del metodo di contabilizzazione patrimoniale. In particolare, la soluzione "Sospensione intesa come fatto meramente finanziario" considera i pagamenti del periodo di prolungamento del contratto come un rimborso della passività "fittizia" generata nel corso della moratoria. La soluzione "Sospensione come interruzione del contratto originario" presenta il già menzionato problema di competenza, in quanto prevede di iscrivere nel periodo di adesione esclusivamente la quota interessi; in aggiunta, appare contrario anche al postulato di bilancio della prudenza, poiché richiede di iscrivere nel periodo della moratoria una quota di costi (anche assai) inferiore rispetto a quella che sarebbe determinata con l'applicazione del criterio del pro-rata temporis.



Giova precisare che la soluzione contabile indicata dal CNDCEC risulta coerente con quanto previsto dalla bozza di principio contabile OIC , *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*. In tale documento si legge, infatti, che in presenza di un accordo tra locatore e locatario che determina la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing si rende necessario rimodulare, in base al principio di competenza pro-rata temporis, l'imputazione a conto economico dei canoni di leasing ancora dovuti e dell'eventuale importo del maxicanone non ancora "ammortizzato"¹⁹.

La sospensione per 6 mesi ovvero per 12 mesi del pagamento della quota capitale è considerata, a livello contabile, come un fatto che ha effetto sia sul piano finanziario sia sul piano economico.

L'adesione alla moratoria comporta, come già accennato, il differimento dell'opzione di riscatto, determinando, pertanto, un allungamento della durata contrattuale del leasing originariamente definita, nonché un incremento dell'impegno che l'impresa si è assunta nei confronti del locatore. L'impresa, aderendo alla moratoria, si trova a corrispondere, rispetto la situazione ante-moratoria, maggiori interessi passivi che maturano sul debito residuo per il periodo di sospensione.

Pertanto, considerato che si modificano le condizioni contrattuali del leasing, l'impresa deve ricalcolare, a fronte dell'allungamento del periodo del leasing e della conseguente variazione del numero e dell'entità dei canoni di locazione, il costo del canone di leasing che, per competenza economica, deve essere iscritto nei conti economici degli esercizi di riferimento.

La nuova quota del costo per godimento di beni di terzi rideterminata al momento dell'adesione alla moratoria da imputare in conto economico a partire dall'esercizio di adesione alla moratoria, sarà pari al rapporto tra:

(-) l'importo risultante dalla somma tra: (a) i canoni di leasing originari ancora da corrispondere, (b) gli interessi che maturano sul debito residuo durante il periodo della sospensione, (c) la quota di maxicanone ancora da ammortizzare²⁰;

e

¹⁹ La bozza di principio contabile è consultabile sul sito dell'Organismo Italiano di Contabilità: www.fondazioneoic.eu.

²⁰ A partire dalla data di efficacia della moratoria, l'importo del maxicanone di competenza dei vari esercizi subisce un decremento rispetto a quello ante-moratoria in virtù dell'allungamento del periodo del contratto di leasing dovuto alla sospensione del pagamento delle quote capitale.



(-) la durata residua del contratto di locazione prolungata per effetto della moratoria.

In altre parole il costo per godimento beni di terzi iscritto in conto economico per competenza subisce le modifiche derivanti dalla variazione delle condizioni del contratto di leasing che comportano la necessità di rimodulare il piano di ammortamento del leasing medesimo.

Adottando tale soluzione, rappresentativa della sostanza dell'accordo, il conto economico espone un costo di competenza per tutta la durata effettiva dell'utilità economica del bene, "coprendo" anche il lasso temporale che decorre dalla data originaria del riscatto del bene alla nuova data "traslata" per effetto del periodo di sospensione.

Pertanto, l'impresa rileva in contabilità nel corso dell'esercizio il costo per canone di locazione pari alla somma dei valori riportati nelle fatture ricevute dalla società di leasing, che comprenderanno, per il periodo di sospensione solo la quota interessi. A fine esercizio, l'utilizzatore procede ad effettuare le scritture di assestamento in osservanza del principio di competenza economica; in virtù dell'allungamento del contratto e dei nuovi esborsi derivanti dall'adesione alla moratoria, il locatario iscrive nel conto economico i canoni di leasing di competenza rideterminati come precedentemente illustrato.

Per quanto concerne gli aspetti di informativa, l'art. 2427, p. 22) c.c. prevede, come già accennato nei precedenti paragrafi, che il locatario fornisca in nota integrativa, relativamente alle operazioni di locazione in corso alla data di riferimento del bilancio, i seguenti dati minimi:

- valore attuale delle rate di canone non scadute, utilizzando il tasso effettivo del contratto;
- onere finanziario effettivo dell'esercizio;
- ammontare complessivo a cui i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero iscritti a fine esercizio se detenuti in proprietà, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore.

Rispetto alla situazione ante moratoria:

- alla data di inizio della sospensione, il valore attuale dei flussi in uscita previsti nel nuovo piano di rimborso del finanziamento, scontati al tasso di interesse implicito dell'operazione ante-moratoria, coincide con il valore attuale del debito, allo stesso istante, risultante dal piano di ammortamento iniziale. In altri termini, in virtù del fatto



che gli oneri finanziari sul debito residuo che il locatario si impegna a corrispondere nel periodo di sospensione sono calcolati sulla base del tasso di interesse implicito originario, la moratoria non comporta una variazione nel valore attuale della passività nei confronti del locatore;

- l'ammontare del debito residuo alla data di chiusura del bilancio e l'onere finanziario di competenza dell'esercizio risentono dell'adesione alla moratoria in virtù della modifica del piano di ammortamento del leasing;
- l'informazione da inserire in nota integrativa in merito all'ammontare complessivo a cui i beni oggetto di locazione sarebbero iscritti a fine esercizio se detenuti in proprietà, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore, non subisce variazioni rispetto alla situazione ante-moratoria.

È opportuno precisare che gli effetti della moratoria si riflettono anche sui valori evidenziati nei conti d'ordine che si modificheranno essendo mutato il piano di rimborso del finanziamento. Più nel dettaglio, al momento della sospensione della rata, il locatario incrementa l'impegno iscritto nei conti d'ordine per le maggiori somme pagate al locatore a titolo di interessi sul debito residuo.

Occorre tener conto anche degli effetti dell'adesione alla moratoria in relazione all'informativa da fornire nella relazione sulla gestione²¹.

Preliminarmente, risulta evidente che l'adesione alla moratoria da parte delle PMI è un segnale inequivocabile della tensione di liquidità che queste possono attraversare a seguito della crisi congiunturale.

A tale proposito, si ricorda che le PMI, per essere ammesse alla moratoria, devono, secondo le disposizioni dell'Avviso comune, avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale.

A questo punto, in conformità alle disposizioni dell'art. 2428 c.c., è ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nella relazione dell'eventuale situazione di difficoltà finanziaria, pur

²¹ Si ricorda che le società di minori dimensioni che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2435-bis, c.c. non sono tenute alla redazione della relazione sulla gestione nel caso in cui forniscano nella nota integrativa le indicazioni previste dai punti n. 3 e n. 4 dell'art. 2428, c.c..



temporanea, in cui versa l'impresa, e della successiva adesione alla moratoria bancaria, quale azione strumentale al raggiungimento di una migliore situazione di liquidità.

In particolare, l'art. 2428, co. 1, c.c. stabilisce che la relazione sulla gestione contenga un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato la società o il gruppo, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

La situazione della società a cui fa riferimento la norma riguarda anche l'aspetto finanziario della gestione: in tale contesto, pertanto, gli amministratori sono tenuti a verificare la capacità dell'impresa di soddisfare, attraverso una coerente e corretta composizione delle fonti, i propri fabbisogni finanziari.

L'adesione alla moratoria potrebbe comportare un significativo cambiamento della situazione di liquidità dell'impresa, in grado di migliorarne le prospettive future in ambito finanziario. Di tali fatti, pertanto, gli amministratori devono dare conto nella relazione sulla gestione.

Inoltre, in virtù dell'art. 2428, co. 2, c.c., sono forniti nella relazione sulla gestione, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari.

Pertanto, questi ultimi saranno calcolati, laddove necessario, tenendo conto degli effetti che l'adesione alla moratoria ha comportato sui valori di stato patrimoniale e di conto economico²².

Circa le ulteriori informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., si osserva che anche l'informativa sull'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, co. 3, n. 6, c.c.) deve essere fornita dagli amministratori tenendo in debita considerazione l'effetto migliorativo sulla situazione di liquidità dell'impresa derivante dall'adesione alla moratoria.

Occorre considerare, infine, se l'adesione alla moratoria abbia avuto effetti sulla gestione dei rischi finanziari e, in particolare, di quello di liquidità²³.

²² Per una disamina puntuale sugli indicatori finanziari da inserire nella relazione sulla gestione, si rimanda al documento: CNDCEC, *La relazione sulla gestione Art. 2428 codice civile*, Gennaio 2009, www.cndcec.it.

²³ Si vedano: OIC, *OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis, 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)*; CNDCEC, *La relazione sulla gestione Art. 2428 codice civile, op. cit.*



Esempio illustrativo

Per meglio chiarire le problematiche contabili evidenziate nel precedente paragrafo, si ritiene opportuno presentare un'esemplificazione numerica.

In data 01/01/2007, l'impresa XYZ ha stipulato con la società di leasing ABC un contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il fair value del bene è pari a € 100.000.

L'accordo prevede:

- il versamento di un maxicanone iniziale per un importo di € 20.000;*
- il versamento di 20 rate trimestrali posticipate di € 5.000;*
- un'opzione di riscatto, da esercitarsi in data 01/01/2012, per € 1.000.*

La vita utile del bene è stimata in 8 anni per un'aliquota di ammortamento del 12,5%.

I canoni di leasing sono soggetti ad IVA del 20%.

Il locatario richiede la sospensione del pagamento delle quote capitale del canone di leasing per 6 mesi. Risultando soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'Avviso comune, l'istruttoria ha esito positivo. La società XYZ viene ammessa alla moratoria a far data dal 1° gennaio 2010. Sono, dunque, oggetto di sospensione:

- la rata numero 13 da corrispondersi in data 31/03/2010;*
- la rata numero 14 da corrispondersi in data 30/06/2010;*

A seguito della moratoria, l'esercizio dell'opzione di riscatto viene postergato al 30/06/2012.

L'utilizzatore redige il bilancio di esercizio in conformità alle disposizioni codicistiche. Per la rilevazione dell'operazione di leasing si applica il metodo patrimoniale.



Il piano di ammortamento originario

La redazione del piano di ammortamento finanziario richiede in primo luogo la determinazione del tasso di interesse effettivo del leasing (TIR), ovvero il tasso che rende il valore attuale dei flussi finanziari da corrispondere al locatore²⁴ uguale al fair value del cespite al momento della stipula del contratto.

In questo caso, si imposta la seguente formula:

$$100.000 = 20.000 + 5.000 (1+i)^{-1} + 5.000 (1+i)^{-2} \dots + 6.000 (1+i)^{-20}$$

Il TIR è pari al 2,31%.

²⁴ I flussi finanziari comprendono sia il maxicanone iniziale che il prezzo di riscatto.



Prospetto 1 – Piano di ammortamento originario

N°rata	Data	Rata	Interesse	Quota capitale	Debito residuo	Costi complessivi inerenti al canone	Costi inerenti al canone	Costi inerenti al maxi-canone
0	01/01/2007				100.000			
0	01/01/2007	20.000		20.000	80.000			
1	31/03/2007	5.000	1.848	3.152	76.848	6.000	5.000	1.000
2	30/06/2007	5.000	1.775	3.225	73.622	6.000	5.000	1.000
3	30/09/2007	5.000	1.700	3.300	70.323	6.000	5.000	1.000
4	31/12/2007	5.000	1.624	3.376	66.947	6.000	5.000	1.000
5	31/03/2008	5.000	1.546	3.454	63.493	6.000	5.000	1.000
6	30/06/2008	5.000	1.466	3.534	59.960	6.000	5.000	1.000
7	30/09/2008	5.000	1.385	3.615	56.344	6.000	5.000	1.000
8	31/12/2008	5.000	1.301	3.699	52.646	6.000	5.000	1.000
9	31/03/2009	5.000	1.216	3.784	48.862	6.000	5.000	1.000
10	30/06/2009	5.000	1.128	3.872	44.990	6.000	5.000	1.000
11	30/09/2009	5.000	1.039	3.961	41.029	6.000	5.000	1.000
12	31/12/2009	5.000	948	4.052	36.977	6.000	5.000	1.000
13	31/03/2010	5.000	854	4.146	32.831	6.000	5.000	1.000
14	30/06/2010	5.000	758	4.242	28.589	6.000	5.000	1.000
15	30/09/2010	5.000	660	4.340	24.249	6.000	5.000	1.000
16	31/12/2010	5.000	560	4.440	19.809	6.000	5.000	1.000
17	31/03/2011	5.000	458	4.542	15.267	6.000	5.000	1.000
18	30/06/2011	5.000	353	4.647	10.619	6.000	5.000	1.000
19	30/09/2011	5.000	245	4.755	5.865	6.000	5.000	1.000
20	31/12/2011	5.000	135	4.865	1.000	6.000	5.000	1.000
TOTALI		120.000	21.000	99.000		120.000	100.000	20.000
Riscatto	01/01/2012	1.000		1.000				
TOTALI		121.000	21.000	100.000				



La rappresentazione in bilancio del leasing nell'ipotesi in cui non venga richiesta la moratoria

È bene premettere che le scritture contabili e i prospetti di sintesi di seguito riportati tengono separata evidenza dei conti “canoni di leasing” e “maxicanone”, per meglio apprezzare l’effetto della rimodulazione dei costi di competenza e per permettere una tenuta dei conti funzionale alle finalità fiscali. Gli importi separatamente indicati in contabilità generale sono, poi, imputati nella medesima voce di conto economico B8 “Costi per godimento di beni di terzi”.

Ciò considerato, al momento della stipula del contratto, il locatario:

- rileva nei conti d’ordine l’impegno nei confronti del locatore per un importo pari al totale dei canoni di leasing previsti dal contratto, comprensivo del prezzo di riscatto pattuito.

01/01/2007			
Società ABC c/impegni per canoni di leasing	A	Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	121.000

- registra in contabilità il pagamento del maxicanone iniziale

01/01/2007			
Diversi	A	Debiti verso società di leasing	24.000
Maxicanone di leasing			20.000
Iva a credito			4.000
Debiti verso società di leasing	A	Cassa	24.000
Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	A	Società ABC c/impegni per canoni di leasing	20.000

Nel corso degli esercizi 2007-2009 - in data 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 - si effettuano le seguenti scritture contabili:

Diversi	A	Debiti verso società di leasing	6.000
Canoni di leasing			5.000
Iva a credito			1.000
Debiti verso società di leasing	A	Cassa	6.000



Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	A	Società ABC c/impegni per canoni di leasing	5.000
--	---	---	-------

Si assume che la società locatrice ridetermini a ciascuna data di chiusura dell'esercizio i risconti attivi inerenti al maxicanone, per poi chiudere gli stessi con il riepilogo dei conti a stato patrimoniale. In sede di apertura dell'esercizio successivo i pertinenti risconti sono aperti e successivamente chiusi.

In sede di redazione delle scritture di rettifica, occorre *riscontare* il maxicanone iniziale al fine di imputare in conto economico, secondo il criterio del *pro-rata temporis*, la sola quota di competenza dell'esercizio.

$$\text{Quota maxicanone di competenza} = \frac{\text{Maxicanone}}{\text{Durata contratto}} = \frac{20.000}{5 \text{ anni}} = 4.000$$

31/12/2007			
Risconti attivi	A	Maxicanone di leasing	16.000
01/01/2008			
Maxicanone di leasing	A	Risconti attivi	16.000
31/12/2008			
Risconti attivi	A	Maxicanone di leasing	12.000
01/01/2009			
Maxicanone di leasing	A	Risconti attivi	12.000
31/12/2009			
Risconti attivi	A	Maxicanone di leasing	8.000

Gli effetti contabili dell'operazione di leasing qualora il locatario non avesse richiesto e ottenuto la sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale sono riassunti nel prospetto n. 2.



Prospetto 2 – Effetti contabili senza moratoria

	CONTO ECONOMICO			STATO PATRIMONIALE			CONTI D'ORDINE	
Esercizio	Canoni di leasing	Maxicanone di leasing	Ammortamento	Macchinario	F. amm. Macchinario	Risconti attivi	Società di leasing c/impegni per canoni di leasing da corrispondere	Impegni per canoni di leasing da corrispondere
2007	20.000	4.000				16.000	81.000	81.000
2008	20.000	4.000				12.000	61.000	61.000
2009	20.000	4.000				8.000	41.000	41.000
2010	20.000	4.000				4.000	21.000	21.000
2011	20.000	4.000				0	1.000	1.000
2012			333	1.000	333		0	0
2013			333	1.000	667			
2014			333	1.000	1.000			
TOTALI	100.000	20.000						

L'ammissione alla moratoria: la revisione del piano di ammortamento originario

L'accesso alla moratoria comporta la necessità di rimodulare il piano di ammortamento finanziario del leasing tenendo presente che:

- le quote di capitale oggetto di sospensione saranno corrisposte a partire dal termine della moratoria (30/06/2010) e non alla scadenza originaria del contratto (31/12/2012);
- gli interessi da pagare durante la sospensione sono calcolati sul debito residuo alla data di inizio della stessa (€ 36.977);
- il tasso di interesse effettivo del contratto non subisce alcuna variazione in quanto il locatario paga comunque gli interessi durante la sospensione.

Ponendo a confronto il piano di ammortamento originario con quello modificato, è possibile constatare come il prolungamento della durata del contratto di leasing determini un maggior



esborso finanziario per il locatario pari alla somma degli interessi da corrispondere nel periodo di moratoria ²⁵.

²⁵ L'importo complessivo originario dei canoni da versare al locatore ammonta a €121.000 (vedi prospetto 1). Per effetto della moratoria, gli impegni nei confronti del *lessor* si attestano a € 122.708. La differenza, pari a € 1.708 corrisponde agli interessi da pagare, sottoforma di canoni di leasing, dall'01/01/2010 al 30/06/2010.



Prospetto 3 – Piano di ammortamento modificato

N°rata	Data	Rata	Interesse	Quota capitale	Debito residuo	Costi complessivi inerenti al canone	Costi inerenti al canone	Costi inerenti al maxi-canone
0	01/01/2007				100.000			
0	01/01/2007	20.000		20.000	80.000			
1	31/03/2007	5.000	1.848	3.152	76.848	6.000	5.000	1.000
2	30/06/2007	5.000	1.775	3.225	73.622	6.000	5.000	1.000
3	30/09/2007	5.000	1.700	3.300	70.323	6.000	5.000	1.000
4	31/12/2007	5.000	1.624	3.376	66.947	6.000	5.000	1.000
5	31/03/2008	5.000	1.546	3.454	63.493	6.000	5.000	1.000
6	30/06/2008	5.000	1.466	3.534	59.960	6.000	5.000	1.000
7	30/09/2008	5.000	1.385	3.615	56.344	6.000	5.000	1.000
8	31/12/2008	5.000	1.301	3.699	52.646	6.000	5.000	1.000
9	31/03/2009	5.000	1.216	3.784	48.862	6.000	5.000	1.000
10	30/06/2009	5.000	1.128	3.872	44.990	6.000	5.000	1.000
11	30/09/2009	5.000	1.039	3.961	41.029	6.000	5.000	1.000
12	31/12/2009	5.000	948	4.052	36.977	6.000	5.000	1.000
13	31/03/2010	854	854	0	36.977	4.971	4.171	800
14	30/06/2010	854	854	0	36.977	4.971	4.171	800
15	30/09/2010	5.000	854	4.146	32.831	4.971	4.171	800
16	31/12/2010	5.000	758	4.242	28.589	4.971	4.171	800
17	31/03/2011	5.000	660	4.340	24.249	4.971	4.171	800
18	30/06/2011	5.000	560	4.440	19.809	4.971	4.171	800
19	30/09/2011	5.000	458	4.542	15.267	4.971	4.171	800
20	31/12/2011	5.000	353	4.647	10.619	4.971	4.171	800
21	31/03/2012	5.000	245	4.755	5.865	4.971	4.171	800
22	30/06/2012	5.000	135	4.865	1.000	4.971	4.171	800
TOTALI		121.708	22.708	99.000		121.708	101.708	20.000
Riscatto	30/06/2012	1.000		1.000				
TOTALI		122.708	22.708	100.000				



L'ammissione alla moratoria: le rilevazioni contabili nel periodo di sospensione

Successivamente all'apertura dei conti, occorre anzitutto chiudere il risconto attivo inerente alla quota di maxicanone iniziale non ancora imputata in conto economico.

01/01/2010			
Maxicanone di leasing	A	Risconti attivi	8.000

Al momento della sospensione, l'incremento dell'impegno nei confronti del locatore deve essere rilevato nei conti d'ordine.

01/01/2010			
Società ABC c/impegni per canoni di leasing	A	Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	1.708

In data 31/03/2010 e 30/06/2010, il locatario contabilizza i canoni di leasing versati che, come noto, corrispondono agli interessi maturati sul debito residuo alla data di inizio della moratoria. Contestualmente, occorre rilevare nei conti d'ordine la diminuzione degli impegni verso il concedente.

31/03/2010, 30/06/2010 (importi complessivi)			
Diversi	A	Debiti verso società di leasing	2.049
Canoni di leasing			1.708
Iva a credito			341
Debiti verso società di leasing	A	Cassa	2.049
Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	A	Società ABC c/impegni per canoni di leasing	1.708

Nel periodo di efficacia della moratoria, l'utilizzatore vede ridursi l'ammontare delle somme dovute al locatore per un importo pari a € 8.292²⁶. Tale importo esprime la differenza tra:

(a) l'ammontare delle quote capitale che sarebbero state corrisposte durante la sospensione²⁷

e

²⁶ Nel corso dell'esercizio 2010, relativamente al semestre di moratoria, il locatario corrisponde al locatore € 1.708. Qualora non fosse stata richiesta la moratoria, l'uscita finanziaria sarebbe stata pari a € 10.000.

²⁷ L'importo delle quote capitale che sarebbero state corrisposte nel periodo di sospensione (1/01/2010-30/06/2010) è pari a € 8.388 (4.146+4.242).



(b) i maggiori interessi pagati in virtù del fatto che il debito verso il concedente non si riduce bensì rimane costante²⁸.

Pertanto, al termine della sospensione, l'importo del debito verso il locatore coincide con quello alla data di inizio della moratoria.

Riguardo gli effetti sul conto economico, come già evidenziato nel precedente paragrafo, il totale degli importi ancora dovuti alla data di effetto della moratoria deve essere ripartito *pro-rata temporis* lungo la durata residua "*prolungata*" del contratto di leasing. Tale trattamento contabile si applica anche alla quota del maxicanone che non è stata ancora imputata in conto economico.

Per quanto concerne l'esempio proposto, il nuovo canone annuale di competenza è così determinato.

Canoni ancora da corrispondere all'01/01/2010	41.708
Quote maxicanone non ancora imputata a conto economico	8.000
Durata residua (1/01/2010 - 30/06/2012)	10 trimestri
Nuovo canone di competenza (trimestrale)	4.170,8
Nuova quota maxicanone di competenza (trimestrale)	800
Canone di competenza esercizio 2010 (4.170,8*4)	16.683
+ Maxicanone di competenza 2010 (800*4)	3.200
= Costi per godimento beni di terzi 2010	19.883
Canone di competenza esercizio 2011 (4.170,8*4)	16.683
+ Maxicanone di competenza 2011 (800*4)	3.200
= Costi per godimento beni di terzi 2011	19.883
Canone di competenza esercizio 2012 (4.170,8*2)	8.342
+ Maxicanone di competenza 2012 (800*2)	1.600
= Costi per godimento beni di terzi 2012	9.942

L'importo dei canoni di leasing corrisposti nel corso del 2010 è pari a € 11.708 mentre il costo di competenza dell'esercizio da imputare a conto economico ammonta a 16.683 (si veda tabella precedente). Si rileva, dunque, un rateo passivo per la differenza pari € 4.975.

²⁸ Nell'esercizio 2010, senza la moratoria, l'impresa XYZ avrebbe corrisposto interessi per € 1.612 (854+758); per effetto del mancato rimborso delle quote capitale, gli oneri finanziari pagati ammontano a € 1.708.



La quota di maxicanone non ancora ammortizzata (risconto attivo all'01.01.2010) è pari a € 8.000, la quota di competenza del 2010 è di € 3.200. Il risconto attivo, pari alla differenza, ammonta, a € 4.800.

31/12/2010			
Canoni di leasing	A	Ratei passivi	4.975
Risconti attivi	A	Maxicanone di leasing	4.800

La rappresentazione dell'operazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 è la seguente:

CONTO ECONOMICO 2010			
Canoni di leasing	16.683		
Maxicanone di leasing	3.200		
STATO PATRIMONIALE al 31/12/2010			
Risconti attivi	4.800	Ratei passivi	4.975
Società ABC c/impegni per canoni di leasing	31.000	Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	31.000

Nel corso dell'esercizio 2011, l'utilizzatore effettua le seguenti scritture contabili.

01/01/2011			
Maxicanone di leasing	A	Risconti attivi	4.800
Ratei passivi	A	Canoni di leasing	4.975
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011 (importi complessivi)			
Diversi	A	Debiti verso società di leasing	24.000
Canoni di leasing		20.000	
Iva a credito		4.000	
Debiti verso società di leasing	A	Cassa	24.000
Impegni verso Soc. ABC per canoni di leasing	A	Società ABC c/impegni per canoni di leasing	20.000



31/12/2011

Risconti attivi	A	Maxicanone di leasing	1.600
Canoni di leasing	A	Ratei passivi	1.658

Con l'esercizio dell'opzione di riscatto del bene, l'utilizzatore diviene formalmente proprietario del macchinario e, perciò, procede alla sua iscrizione in bilancio; di seguito, effettua le scritture di ammortamento in base alla vita utile economica del bene in oggetto ipotizzata nell'esempio pari a 3 anni.

Il prospetto che segue riassume la rappresentazione in bilancio del contratto di leasing finanziario derivante dall'adesione alla moratoria.

Prospetto 4 – Effetti contabili *leasing* post-moratoria

	CONTO ECONOMICO			STATO PATRIMONIALE				CONTI D'ORDINE	
Esercizio	Canoni di leasing	Maxicano ne di leasing	Amm. Macchina rio	Macchinario	F. Amm. macchinario	Ratei passivi	Risconti attivi	Società di leasing c/impegni per canoni di leasing da corrispondere	Impegni per canoni di leasing da corrispondere
2007	20.000	4.000					16.000	121.000	121.000
2008	20.000	4.000					12.000	61.000	61.000
2009	20.000	4.000					8.000	41.000	41.000
2010	16.683	3.200				4.975	4.800	31.000	31.000
2011	16.683	3.200				1.658	1.600	11.000	11.000
2012	8.342	1.600	167	1.000	167			0	
2013			333	1.000	500				
2014			333	1.000	833				
2015			167	1.000	1000				
TOTALI	101.708	20.000							

L'allungamento del contratto determina, come detto in precedenza, una rimodulazione dell'imputazione dei costi attribuibili al godimento del bene oggetto del contratto di locazione –



pari, come detto, ai canoni e alla quota del maxicanone di competenza, a partire dall'esercizio di adesione alla moratoria, così da determinare un'iscrizione dei costi che possa tenere in considerazione anche l'utilizzo del bene nel corso del contratto in oggetto.

Nel contempo, le manifestazioni finanziarie seguono la dinamica prevista dal regolamento delle obbligazioni stabilite tra le parti ed indicate nel piano di ammortamento finanziario, rivisto a seguito dell'adesione alla moratoria.

Il seguente prospetto illustra l'imputazione dei costi a conto economico lungo il contratto di locazione finanziaria a fronte dell'adesione alla moratoria e le contestuali uscite finanziarie.

I dati evidenziano che i costi non coincidono con le pertinenti manifestazioni finanziarie se non al momento conclusivo di regolamento degli impegni nei confronti della società di leasing.

Prospetto 5 – Costi e uscite finanziarie inerenti al contratto di locazione finanziaria

<i>Esercizio</i>	<i>Costi imputati in conto economico</i>	<i>Uscite finanziarie</i>	<i>Delta</i>
2007	24.000	40.000	-16.000
2008	24.000	20.000	4.000
2009	24.000	20.000	4.000
2010	19.883	11.708	8.175
2011	19.883	20.000	-117
2012	9.942	10.000	-58
TOTALI	121.708	121.708	0

L'informativa in nota integrativa

Secondo quanto previsto dall' art. 2427, p. 22), c.c., il locatario deve riportare in nota integrativa le seguenti informazioni in merito alle operazioni di leasing finanziario in essere alla data di chiusura del bilancio:

- a) il debito implicito verso la società di leasing (valore attuale delle rate non scadute);
- b) l'onere finanziario di competenza dell'esercizio;



- c) le quote di ammortamento relative (ed eventuali riprese di valore) ai beni in locazione finanziaria;
- d) il valore del bene locato²⁹.

Prospetto 6 – Informazioni in nota integrativa ex art. 2427, p. 22, c.c. (Esercizio 2010)

a)	Valore attuale delle rate non scadute		28.589
b)	Interessi di competenza		3.320
c)	Ammortamento Macchinario		12.500
d)	Valore del bene		50.000
	- Valore originario	100.000	
	- Fondo ammortamento	50.000	

Sebbene non espressamente previsto dalla normativa civilistica del bilancio, il Principio Contabile OIC 1 richiede all'utilizzatore riportare in nota integrativa, oltre a quanto richiesto dall'art. 2427 c.c., le *"informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti"*³⁰. In tal senso, è stata inserita nel succitato principio contabile una tabella da utilizzare per fornire tali informazioni.

Nella pagina seguente si presenta il prospetto elaborato dall'OIC relativamente all'esemplificazione proposta³¹.

²⁹ Il Principio contabile OIC 1, *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, definisce il valore del bene locato come *"il minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito"*.

³⁰ OIC, *Principio contabile OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, pag. 14.

³¹ Si precisa che il calcolo dell'effetto fiscale sul conto economico e sullo stato patrimoniale avrebbe richiesto l'inserimento nel testo di ulteriori dati e assunzioni, che esulano dalla finalità del presente documento.



Prospetto 7 – Leasing finanziario: OIC 1 - Schema di raccordo tra metodo finanziario e metodo patrimoniale (Esercizio 2010)

Effetti sullo Stato Patrimoniale	
ATTIVITA'	
Contratti in corso	
Beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a Euro 37.500 alla fine dell'esercizio precedente	62.500
- Quote di ammortamento di competenza	-12.500
a) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a Euro	50.000
Beni riscattati	
b) Maggior valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al valore contabile alla fine dell'esercizio	0
PASSIVITA'	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	36.977
<i>di cui scadenti nell'esercizio successivo</i>	17.167
<i>di cui scadenti da 1 a 5 anni</i>	19.809
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale	-8.388
c) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio	28.589
<i>di cui scadenti nell'esercizio successivo</i>	17.970
<i>di cui scadenti da 1 a 5 anni</i>	10.619
<i>di cui scadenti oltre i 5 anni</i>	0
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	21.411
E bis) storno ratei passivi a bilancio	-175
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio al lordo dell'effetto fiscale (d - Ebis)	21.586
Effetti sul Conto Economico	
(a) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	19.883
(b) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	-3.320
(c) Rilevazione di quote di ammortamento	-12.500
Effetto sul risultato prima delle imposte (a-b-c ±d)	4.063



Con specifico riferimento al tema oggetto del presente documento occorre illustrare in nota integrativa gli effetti della moratoria sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

A tal fine, potrebbe essere corretto presentare una tabella di confronto per evidenziare le variazioni dei valori delle voci di stato patrimoniale e conto economico interessate dall'operazione di locazione finanziaria.

In particolare, occorrerebbe, tenendo in debito conto il principio della significatività e della rilevanza, far emergere il diverso importo dei canoni di leasing corrisposti durante il periodo di vigenza del contratto e come tale variazione incida sull'ammontare dei costi per godimento beni di terzi imputati in bilancio secondo il criterio del pro-rata temporis.